


ALLEGATO A AL CONTRATTO

REP. N° 3.789 DEL 4 LUG. 2002



COMUNE DI AZZANO DECIMO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

*Allegato al Contratto in data 04 luglio 2002,
n. 3.789 di Rep.*



INDICE

Art. 1	Natura ed efficacia del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Svolgimento del servizio	pag. 2
Art. 3	Richiesta di fornitura	pag. 2
Art. 4	Richiesta di allacciamento	pag. 3
Art. 5	Inizio e modifica della somministrazione	pag. 3
Art. 6	Durata e tacito rinnovo del contratto	pag. 3
Art. 7	Cessione dell'utenza	pag. 4
Art. 8	Divieto di cessione del contratto del gas	pag. 4
Art. 9	Esecuzione, proprietà ed uso degli impianti di adduzione	pag. 4
Art. 10	Punto di consegna	pag. 6
Art. 11	Strumenti di misura, loro funzionalità e ricostruzione dei consumi	pag. 6
Art. 12	Usi consentiti, divieto di cessione a terzi	pag. 8
Art. 13	Verifiche e facoltà di sospensione	pag. 8
Art. 14	Responsabilità per danni agli apparecchi di proprietà della Concessionaria	pag. 8
Art. 15	Stato degli impianti interni, modificazione delle caratteristiche della fornitura	pag. 9
Art. 16	Obbligo di servitù	pag. 9
Art. 17	Prezziario	pag. 10



Art. 1 - Natura ed efficacia del Regolamento

La Società Multiservizi Azzanese S.r.l., in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Azzano Decimo, ha acquisito il diritto per l'attività di gestione degli impianti e delle reti e della relativa erogazione del gas naturale (metano) su tutto il territorio comunale.

Il presente Regolamento regola esclusivamente i rapporti tra la Società e i clienti e/o i soggetti venditori; esso non potrà mai modificare i rapporti tra il Comune di Azzano Decimo e la Società.

I clienti e/o i soggetti venditori sono di seguito chiamati "terzi" o "utilizzatore".

Art. 2 - Svolgimento del servizio

La fornitura di gas è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate od emanande da enti e organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti.

La Società inoltre, si riserva la facoltà di proporre al Comune, in qualsiasi momento, modifiche alle condizioni che regolano il rapporto con terzi.

In caso di approvazione da parte del Comune delle modifiche proposte, la Società dovrà comunicare ai terzi le nuove condizioni.

Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Società mediante invio del nuovo testo del Regolamento all'ultimo indirizzo indicato da terzi mediante avviso pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazione ed avviso.


Nella comunicazione relativa alla variazione del presente Regolamento, dovranno essere riportati gli estremi relativi agli atti ufficiali con i quali il Comune di Azzano Decimo approva tali modifiche e la decorrenza del nuovo Regolamento.

Art. 3 - Richiesta di fornitura

Per ottenere la fornitura di gas per nuove utenze, subentri, variazioni ed altro, deve essere presentata richiesta alla Società.

Dalla domanda dovrà risultare il nome e la qualifica del richiedente, l'ubicazione dell'immobile, l'uso a cui dovrà servire il gas, la potenza installata indicativa prevista, le caratteristiche degli apparecchi di utilizzazione, nonché il nome del proprietario dell'immobile.

Qualsiasi fornitura effettuata per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo (con esclusione di alberghi, ospedali, case di cura, scuole, case circondariali e simili) ovvero disposto "in abitazione" da "privato consumatore finale" non svolgente - in tali locali -



alcuna attività di carattere imprenditoriale nel campo applicativo IVA, si qualifica come uso domestico.

Il richiedente, se locatario, deve dimostrare di essere autorizzato dal proprietario dello stabile all'installazione delle tubazioni del gas nell'area di proprietà privata.

Art. 4 - Richiesta di allacciamento

Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento ad impianto esistente, deve essere richiesto specifico preventivo alla Società.

L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme così come riportate nel presente documento.

Al momento del pagamento del preventivo, la Società indicherà la data di inizio dei lavori e dell'erogazione del gas, che restano in ogni caso subordinati alla autorizzazione delle Autorità competenti.

In mancanza di dette autorizzazioni, la Società avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 5 - Inizio e modifica della somministrazione

La somministrazione inizierà dopo il versamento degli importi richiesti (spese d'impianto, subentro, posa e riapertura dei contatori secondo le tariffe in vigore, ecc., nonché le spese riguardanti tasse, bolli, imposte, ecc.), come da art.17 del presente documento.

Nel caso si voglia modificare l'entità delle forniture, deve essere fatta specifica domanda e stipulare nuovo contratto.

Quando un nuovo subentra ad altro nell'uso del gas, il subentrante o chi per esso deve avvisare.

Art. 6 - Durata e tacito rinnovo del contratto

Il contratto di somministrazione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di stipulazione.

Il contratto può essere tacitamente rinnovato per gli anni successivi, fermo restando la validità annuale del contratto stesso.

Chi intenda recedere dal Contratto deve dare comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni alla Società, diversamente, risulterà responsabile verso la società stessa di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al misuratore ed agli impianti.



Art. 7 - Cessione dell'utenza

I terzi che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano impianti gas in attività, devono – salvo diverse specificazioni – darne immediato avviso scritto alla Società.

La Società cesserà l'erogazione compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dai terzi, comunque nei tempi fissati dalla qualità del servizio.

Resta salvo, in tal caso, il diritto della Società di ritirare in qualsiasi momento il contatore installato in locali sfitti, ritenendosi senz'altro nulle le opposizioni da parte dei singoli proprietari degli stabili.

Qualora venisse impedito l'accesso agli agenti della Società per le necessarie operazioni di chiusura od asportazione del misuratore, la Società avrà il diritto d'azione giudiziaria.

In caso di fallimento dei terzi, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto del gas

La fornitura è effettuata alla persona o al legale rappresentante del soggetto giuridico che occupa l'immobile entro il quale il gas deve essere utilizzato.

Art. 9 - Esecuzione, proprietà ed uso degli impianti di adduzione

La rete di distribuzione del gas è costituita dai seguenti elementi strutturali:

a) Tubazioni stradali

Si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, e relativi accessori posati sul suolo pubblico o privato che dalle stazioni della Società di ricevimento del gas naturale del fornitore trasportano il gas agli impianti di derivazione di utenza sotto definiti.

b) Impianti di derivazione di utenza

Si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente aeree che, derivandosi dalle tubazioni stradali, convogliano il gas alle singole utenze.



c) Gruppi di misura

Si intende il complesso di strumenti ed accessori installati immediatamente a valle dell'impianto di derivazione di utenza che servono l'intercettazione e la misura del gas nonché il collegamento agli impianti interni sotto definiti.

d) Impianti interni d'utenza

Si intende il complesso di tubazioni e relativi accessori che partendo dai gruppi di misura, alimentano gli apparecchi utilizzatori del cliente.

e) Apparecchi utilizzatori

Si intendono tutte le apparecchiature, rigorosamente costruite ed installate secondo le normative vigenti in materia, che utilizzano il gas per il loro funzionamento a servizio.

Gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono di competenza della Società.

Gli impianti di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono di proprietà di terzi.

La Società provvede a propria cura e spese ad effettuare tutte le installazioni, verifiche, operazioni ed interventi, ivi compresi quelli a carattere di urgenza (Pronto Intervento) atti a garantire la sicurezza dell'esercizio e la conservazione degli impianti di cui alle lettere a), b), e c) del presente articolo.

L'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo, sono a totale carico e responsabilità di terzi.

Gli impianti di utenza ed i relativi apparecchi utilizzatori devono comunque essere installati ed impiegati in modo tale che non rechino disturbo alla rete della Società ed, in ogni caso, l'inadempimento da parte dei terzi alle norme di sicurezza vigenti per l'impiego del gas, come risultanti dalla legge 46/90 e successive modificazioni e dalla Legge 10/91, nonché dalle condizioni del contratto di fornitura, potrà comportare la sospensione della somministrazione del Servizio.

La Società non assume alcuna responsabilità per cadute di pressione riscontrate agli apparecchi utilizzatori qualora imputabili alle caratteristiche ed alle condizioni dell'impianto interno.

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto di derivazione d'utenza ed eventualmente del gruppo di misura, il proprietario o l'amministratore dello stabile o chi per esso, dovrà presentare richiesta scritta.

Non è consentito ai terzi, né al proprietario o all'amministratore dello stabile manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto sopracitato, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio gas (allacciamento a tubazioni di gas di prese di terra per impianti elettrici, installazione di caldaie o di depositi di combustibili in locali ove è situato l'impianto gas, chiusura di balconi o ripiani aperti attraversati da tubazioni

gas, ecc.); se necessario, in casi del genere la Società, autonomamente o su richiesta di terzi cliente, dovrà effettuare un sopralluogo e predisporre un preventivo di spesa per gli interventi atti a modificare l'impianto in modo da soddisfare le esigenze fermi restando gli aspetti riferiti alla sicurezza.

Ad avvenuto pagamento delle spese preventivate, la Società dovrà intervenire tempestivamente per effettuare gli interventi preventivati.

La mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura del gas ai terzi interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.

Art. 10 - Punti di consegna

Il punto in cui inizia la proprietà dell'impianto di ricezione privato e la relativa responsabilità ed onere per la manutenzione è posto a valle del misuratore.

Di norma al limite di proprietà dovrà essere installato il misuratore, in casi eccezionali, ove non sia possibile realizzare quanto indicato precedentemente, sarà ammesso che il misuratore venga installato all'interno della proprietà privata.

La Società si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianti e/o accessori di proprietà e manutenzione di terzi al fine di garantire una corretta utilizzazione della fornitura.

La fornitura del gas avviene all'uscita dal misuratore.

Art. 11 - Strumenti di misura, loro funzionalità e ricostruzione dei consumi

Gli apparecchi misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dalla Società che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce a suo criterio l'ubicazione e la portata (utilizzando anche eventuali dispositivi di limitazione della portata) che sarà proporzionata agli apparecchi utilizzatori serviti, ne rimane proprietaria e può sostituirli o modificarli ogniqualvolta ritenga opportuno.

Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita ed entrata, la Società farà apporre i contrassegni ed i sigilli prescritti dall'Ufficio Metrico e quelli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

L'utilizzatore è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi il gas prima della stipulazione del relativo contratto, è soggetto ad eventuale azione, anche penale, che possa competere alla Società.

Formalizzando il rapporto di fornitura, i terzi non potranno provvedere di loro iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dalla Società; in caso di infrazione a tale norme, la Società è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore: qualora si contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione, saranno a carico del contravventore.

L'utilizzatore è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta della Società, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi i sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta di terzi la Società avrà il diritto di addebitare la relativa spesa come da art. 17 del presente documento.

E' fatto divieto di spostare il misuratore dal luogo in cui la Società lo ha collocato; in caso di abusivo spostamento, oltre che richiedere la spesa della messa in ripristino, la Società avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorrente per il ripristino stesso.

Gli apparecchi stessi ed i loro sigilli devono essere sempre accessibili agli incaricati della Società che può verificarli in qualsiasi momento.

La Società può, a suo criterio, sottoporre i misuratori ad opportuni controlli, assumendone tutte le spese relative.

I terzi possono richiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi, anche in contraddittorio.

Le spese relative sono preliminarmente poste a carico della Società, che provvederà ad addebitarle ai terzi se i complessi di misura risultano esatti.

I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese entro i limiti di tolleranza stabiliti dal Servizio Metrico Nazionale.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, la Società non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese che ha sostenuto per la verifica e provvederà a propria cura e spese a sostituire od a ritirare i complessi stessi.

In tal caso la Società procederà alla ricostruzione dei consumi (fino al massimo degli ultimi 5 (cinque) anni che verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento utile ed idoneo.

I terzi si impegnano a permettere sempre il libero accesso ai loro locali alle persone incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento della Società sia per operazioni di lettura del contatori, sia per ispezioni agli impianti della Società o altre eventuali esigenze di servizio.



Qualora l'impossibilità della lettura degli apparecchi di misura perduri nonostante specifico invito scritto, la Società potrà disporre la cessazione d'ufficio della fornitura che sarà riattivata solo dopo l'effettuazione della lettura e dopo che si sia provveduto al pagamento di quanto eventualmente dovuto, incluse le spese tecnico amministrative sostenute dalla Società.

Art. 12 - Usi consentiti, divieto di cessione a terzi

I terzi sono obbligati ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non possono cederla sotto qualsiasi altra forma ad altri né utilizzarla per propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto di somministrazione.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dai terzi, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti li renderà responsabili degli eventuali danni da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe e le imposte/tasse relative all'utilizzazione effettiva e fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Art. 13 - Verifiche e facoltà di sospensione

La Società può in qualsiasi momento effettuare verifiche degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione dei terzi, i quali sono tenuti a consentire prontamente l'accesso per tale fine al personale incaricato.

Le verifiche hanno unicamente lo scopo di evitare perturbazioni alla rete di distribuzione nonché di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali, senza perciò determinare l'assunzione da parte della Società di alcuna responsabilità verso il cliente o verso terzi.

In caso venissero riscontrate irregolarità, la Società potrà sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso, finché i terzi non abbiano eseguito a loro cura e spese le necessarie modifiche, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere l'eventuale risarcimento di danni.

Art. 14 - Responsabilità per danni agli apparecchi di proprietà della Società

I terzi sono responsabili, a norma di legge, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi installati in modo non accessibile dall'esterno, di proprietà della Società.

I terzi sono comunque tenuti a comunicare prontamente alla Società tali fatti, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.

Stampa circolare illeggibile.

Stampa circolare con il testo "DECISIONE" visibile.



Qualora un nuovo utilizzatore dovesse subentrare da un preesistente cessato, senza necessità di intervento sul contatore, il subentrante è tenuto al versamento delle somme sotto descritte:

- per ogni contatore G4 € 18,08 più IVA di legge
- per ogni contatore G6 € 18,08 più IVA di legge
- per ogni contatore G10 € 18,08 più IVA di legge
- per ogni contatore G16 € 18,08 più IVA di legge
- per ogni contatore G25 € 18,08 più IVA di legge
- per ogni contatore G40 e oltre € 18,08 più IVA di legge

Nulla è dovuto per tutte le chiusure.

e) ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi e le tariffe indicati nel presente Regolamento, sono da riferirsi agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – costo della vita – diffusi dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) del mese di dicembre 2001.

Gli stessi potranno essere aggiornati direttamente dalla Concessionaria ogni due anni e sulla base dei dati ISTAT riferiti al mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente; l'aggiornamento decorrerà dal mese di marzo; il primo aggiornamento avverrà il 1° marzo 2004 sulla base dei dati ISTAT del mese di dicembre 2003.

